

del 14 luglio 2017 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 4 dicembre 2017, con le quali la società S.A.L.F. S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo S.A.L.F.» (paracetamolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2021 con la quale la società S.A.L.F. S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe «C(nn)» alla classe «C» della suddetta specialità medicinale «Paracetamolo S.A.L.F.» (paracetamolo), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 041495060, 041495072, 041495084, 041495096;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta 9 - 11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PARACETAMOLO S.A.L.F. (paracetamolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue: confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 041495060 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 30 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 041495072 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 041495084 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi 100 ml in vetro - A.I.C. n. 041495096 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paracetamolo S.A.L.F.» (paracetamolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05045

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sanitario nazionale 2017 - Riparto della quota di solidarietà in favore delle regioni colpite dal terremoto negli anni 2016-2017. (Delibera n. 36/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, il comma 34 dell'art. 1, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-Regioni), vincoli quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito anche FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto, altresì, il comma 34-bis del citato art. 1 della legge n. 662 del 1996, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire le quote del FSN tra le Regioni all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente. Il citato comma 34-bis dispone, altresì, che per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel predetto comma 34, le Regioni elaborino specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso comma 34-bis stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, per facilitare le regioni nell'attuazione dei progetti, provvede ad erogare, a titolo di acconto, il settanta per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante trenta per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle medesime Regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del trenta per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del settanta per cento già erogata;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile, di cui alla risoluzione A/70/L.I. adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);



Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 118, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017, ed in particolare il punto 5) della lettera *b*), con il quale viene accantonata la somma di euro 10.000.000, quale quota di solidarietà da ripartire in favore delle regioni colpite dal terremoto del Centro Italia negli anni 2016-2017;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 4624-P del 19 marzo 2021, concernente la ripartizione, tra le Regioni terremotate Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di euro 10.000.000, accantonati sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di piano del FSN 2017;

Considerato che, in base a quanto riportato nella suddetta proposta, le somme spettanti alle relative Regioni sono state ripartite in coerenza con le percentuali di ripartizione delle risorse per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, individuate con l'Ordinanza 29 maggio 2017, n. 26, dal Commissario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, in considerazione, tra l'altro, dell'entità dei danni subiti dai diversi territori e del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti per la ricostruzione e che tale criterio di riparto corrisponde alle indicazioni contenute nell'Accordo politico tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, siglato in data 11 luglio 2018;

Considerato che in data 14 dicembre 2018, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo assegnato alla singola Regione;

Vista l'Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2018 (Rep. Atti n. 168/CSR), sulla predetta proposta del Ministero della salute oggetto della presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2019 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota, Prot. DIPE n. 2086-P del 29 aprile 2021, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

La somma di euro 10.000.000 vincolata quale quota di solidarietà da ripartire in favore delle regioni colpite dal terremoto del Centro Italia negli anni 2016-2017 dal punto 5) della lettera *b*) della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 118, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017 è ripartita a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come segue:

Regione	Quota	Importo assegnato
Abruzzo	10%	1.000.000
Lazio	14%	1.400.000
Marche	62%	6.200.000
Umbria	14%	1.400.000
Totale	100%	10.000.000

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1208

21A05114

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sanitario nazionale 2020 - Riparto tra le regioni della somma destinata al finanziamento di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV). (Delibera n. 34/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 34, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), vincoli quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare l'art. 25-sexies, commi 1, 2, 3, il quale, allo scopo di contrastare il virus dell'epatite C prevede che:

1) al comma 1, in via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV);

2) al comma 2, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1;

